

Tutto pronto per il ravvedimento speciale. I passaggi per aderire

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

Poggiani a pag. 6

Le modalità, i termini e i requisiti per fruire della sanatoria per gli anni dal 2019 al 2023

Tutto pronto per il ravvedimento

Chi ha aderito al Cpb potrà pagare le imposte dal 1° gennaio

Pagina a cura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nuovo ravvedimento speciale possibile soltanto nel caso in cui il contribuente abbia aderito al concordato preventivo per il biennio 2025/2026. Soltanto chi ha aderito tempestivamente (entro il 30/9/2025) al patto con il Fisco per il detto biennio potrà attendere il prossimo 1° gennaio per versare le imposte sostitutive dovute e perfezionare l'adesione anche a questa sanatoria.

Con un recente provvedimento (n. 350617/2025), l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini per il regime del ravvedimento speciale per gli anni dal 2019 al 2023, riservato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 12-ter del dl 84/2025, convertito in legge.

Il ravvedimento speciale. Il ravvedimento speciale è una misura facoltativa che inibisce l'attività di accertamento dell'Aminministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (Isa) che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb), a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva.

Quindi, restano esclusi dalla sanatoria in commento una ampia platea di contribuenti come quelli che applicano il regime forfetario, di cui alla legge 190/2014 e i produttori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., che tassano su base fondiaria il proprio reddito, ai sensi dell'art. 32 del DPR 917/1986.

Beneficiari del regime. Possono beneficiare del regime, per i periodi dal 2019 al 2023, i soli soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30/9/2025 ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e che hanno applicato gli indici (Isa) per i periodi oggetto di sanatoria (2019/2023); non possono aderire i contribuenti che hanno aderito al concordato per il biennio 2024/2025 giacché, in relazione al concordato per il biennio 2024/2025, il regime del ravvedimento interessava solo i periodi dal 2018 al 2022 ed era regolato dall'art. 2-quater del dl 113/2024.

Come indicato dal recente provvedimento (n. 350617/2025 § 2.3), i soggetti che hanno conseguito, nell'annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia un reddito d'impresa sia un reddito di lavoro autonomo, possono accedere alla sanatoria ma soltanto se esercitano l'opzione per entrambe le categorie reddituali.

Applicazione degli Isa. Si può aderire a questa sanatoria se, per il periodo d'imposta che si intende sanare (quindi, discrezionalmente, tutti ma anche una o più annualità), sono stati applicati gli Isa, in assenza di cause di esclusione e una previsione derogatoria è contemplata, a favore dei soggetti Isa con ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, per una delle annualità

comprese tra il 2019 e il 2023, non hanno applicato gli Isa per effetto dell'applicazione di una delle cause di esclusione legate al Covid-19, di una condizione di non normale svolgimento dell'attività o per l'esclusione destinata alle imprese che svolgono più attività, qualora l'importo dei ricavi dichiarati per le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa, relativo all'attività prevalente, superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati, ai sensi del comma 7 dell'art. 12-ter del dl 84/2025).

La sanatoria si applica anche ai soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31/12 di ciascun anno di riferimento, ai sensi del comma 16 dell'art. 12-ter del dl 84/2025.

L'imposta sostitutiva dovuta. Per i periodi d'imposta cui si intende aderire, l'imposta dovuta è sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e Irap e la stessa deve essere determinata sulla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 84/2025 (2/8/2025) in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso reddito calcolato applicando taluni i coeffi-



cienti stabiliti dalle disposizioni.

Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria, in presenza di una delle cause di esclusione dagli Isa, di cui al comma 7 dell'art. 12-ter, la base imponibile è determinata come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 84/2025 e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%; per l'Irap la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato del 25%.

Le aliquote sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali (10%, 12%, 12,5% e 15%) e dell'Irap (3,9%) tengono conto del voto ottenuto dal contribuente nel periodo considerato, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 12-ter del dl 84/2025.

Modalità operative. Come già avvenuto con la versione precedente, nel cassetto fiscale dei singoli contribuenti l'Agenzia del-

le entrate ha messo a disposizione dei prospetti che individuano elementi e informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, ricavati dalle dichiarazioni dei redditi e Irap relative ai periodi di imposta interessati mentre al provvedimento (allegato n. 1) è stato inserito un prospetto di raccordo con i righi delle dichiarazioni modello "REDDITI" da utilizzare per la determinazione della base imponibile.

Per quanto indicato anche dall'agenzia (provvedimento n. 350617/2025), il perfezionamento si realizza, per ogni annualità, con la mera presentazione del modello di delega "F24", relativa al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che saranno istituiti con uno specifico documento di prassi.

Preclusioni. La sanatoria resta preclusa se, pri-

ma del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati processi verbali di constatazione (Pvc) o schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate; il rischio non remoto è che se è stata già avviata una verifica o altra attività relativa al 2019, la notifica arrivi prima del 31/12/2025, nonostante la proroga dei termini decadenziali.

Con il perfezionamento della sanatoria realizzato attraverso il pagamento in una unica soluzione o della prima rata di dieci delle imposte sostitutive, le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, di cui all'art. 39 del dpr 600/1973 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle dell'Iva, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 54 del dpr 633/1972 (presuntive), non possono essere eseguite a cura dell'Amministrazione finanziaria.

— © Riproduzione riservata —

I passaggi per l'adesione alla sanatoria

Primo passaggio	Entro il termine è necessario aderire al CPB 2025/2026
Secondo passaggio	Determinazione della base imponibile per l'applicazione delle imposte sostitutive quale differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo in ciascuna annualità e incremento dello stesso reddito, determinato applicando determinati coefficienti variabili in base al voto Isa (dal 5%, per il voto più alto, al 50%, per il voto più basso)
Terzo passaggio	Determinazione delle imposte sostitutive, calcolate sulla base imponibile indicata, anch'esse variabili in base ai voti ottenuti Isa in ogni annualità (10%, 12%, 12,5% e 15%) per imposte dirette e addizionali (3,9%) per l'Irap, con un minimo e applicando l'eventuale riduzione del 30% per le annualità 2020/2021
Quarto passaggio	Controllo dei dati contenuti nei prospetti di sintesi utili per la determinazione delle imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, ricavati dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative ai periodi di imposta interessati

Quinto passaggio	Verifica se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono stati notificati processi verbali di constatazione (Pvc) o schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate alla sanatoria
Sesto passaggio	Predisposizione delle deleghe modello F24 per il versamento delle imposte sostitutive in attesa dell'1/01/2026 per l'esecuzione del relativo pagamento
Settimo passaggio	Versamento dell'imposta sostitutiva, mediante la delega F24 predisposta, in unica soluzione tra l'1/1/2026 e il 15/3/2026 o con un pagamento rateale, in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 15/3/2026